

a ciascuno. Tali terre, sia pel modo di usarne, sia pel diritto di disporne, sono messe nella disposizione comune di tutte le altre proprietà.

Art. 9. Il Consiglio d'Intendenza di Capitanata, farà il piano di divisione secondo la disposizione dell'art. 24 del nostro decreto de' 3 di dicembre 1808, e lo rimetterà al nostro Ministro dell'interno per essere presentato alla nostra approvazione. La divisione dovrà essere impreteribilmente eseguita pel dì 1^o di aprile del venturo anno 1811.

Art. 10. La percezione de' frutti del raccolto dello stesso anno 1811 è rilasciata agli attuali possessori. Il Consiglio d'Intendenza provvederà intanto all'amministrazione de' frutti delle terre vacanti ed al rendimento de' conti dell'antica deputazione civica, che rimane soppressa.

Art. 11. Le disposizioni contenute nel presente Decreto, essendo per un oggetto particolare, non altereranno per alcun modo quelle contenute nel Decreto dei 3 di dicembre 1808, e le altre relative a' demani comunali.

Art. 12. Il nostro Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

PROVINCIA DI LECCE

14.3.12. Decreto 21 gennaio 1809
Affrancazione del diritto fiscale su fondi soggetti alla «Gran foresta d'Oria»

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;
Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I possessori de' fondi sottoposti alla *gran foresta d'Oria* in Provincia di Otranto, ossia al diritto del fisco di esigere la metà del prezzo dell'erba, nel caso che la vendano, sono autorizzati a redimere questa servitù.

Art. 2. A tal effetto l'Intendente della Provincia, d'accordo col Direttore de' demani sull'importo dell'affitto attuale ne farà la ripartizione pro rata tra le Comuni soggette a questa servitù.

Art. 3. Il Decurionato di ciascun Comune ripartirà la somma di cui è risultato debitore tra' possessori de' fondi soggetti al tal servitù, che verrà ridotta ad un annuo canone proporzionato alla servitù, a cui ciascun fondo è soggetto. Gli accordi fatti per lo passato restano fermi per misura di tal ratizzo.

Art. 4. Allorché un proprietario vorrà affrancare la sua porzione di canone, ne pagherà il capitale al nostro Tesoro alla ragione del cinque per cento e resterà diminuito al Comune il canone in proporzione della somma affrancata.

Art. 5. I nostri Ministri di finanza e dell'interno sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

14.3.13. Decreto 16 ottobre 1809
Disposizioni particolari per la Provincia di Lecce circa il diritto feudale di decima

Considerando che la riforma degli abusi feudali debb'essere generalmente ed uniformemente eseguita;

e che questo fine non si conseguirebbe, se l'esecuzione delle leggi fosse ristretta a que' soli casi i quali sono caduti sotto il giudizio della nostra Commissione feudale;

Considerando che, a stabilire l'eguaglianza del diritto, è necessario che le limitazioni adottate dalla nostra Commissione feudale per frenare il diritto di decimare, di cui gli ex-Baroni sono in possesso nella Provincia di Lecce, sieno applicate anche a quei Comuni che non sono comparsi presso la Commissione medesima;

Considerando che l'intera Provincia di Lecce soggetta alla decima de' frutti e del prezzo de' fondi alienati è costituita in una perfetta identità di ragione con quei Comuni che hanno individualmente sperimentato le loro ragioni presso la Commissione feudale;

Considerando sul particolare articolo della decima del prezzo, che questa gravosa prestazione finora esatta su d'ogni specie di contratto di alienazione, anche dove non era intervenuto prezzo, dee aversi come un diritto di contrattazione più che come un laudemio; e che ogni diritto di questa specie, o che si abbia come un dazio, o come una prestazione personale, è sempre compreso nelle abolizioni della Legge de' 2 agosto 1806;

Considerando che qualunque diritto sulle alienazioni è in contraddizione co'